




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Recepimento della direttiva 2012/19/UE

(Schema di decreto legislativo n. 69)

N. 74 – 19 febbraio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Recepimento della direttiva 2012/19/UE

(Schema di decreto legislativo n. 69)

N. 74 – 19 febbraio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	69
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Riferimento normativo:	Legge 6 agosto 2013, n. 96
Relatore per la Commissione di merito:	Carrescia
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla VIII Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

(termine per l'esame: 22 gennaio 2014)

Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

(termine per l'esame: 2 gennaio 2014)

INDICE

ARTICOLO 1-41	3
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	3
ALLEGATO	7
DESCRIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA	7

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il recepimento della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, della legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013).

Tale norma delega il Governo ad adottare i decreti legislativi attuativi delle direttive indicate in appositi allegati (la direttiva 2012/19/UE figura nell'elenco B) e precisa alcuni principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. Il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti – non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni e, nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, attingendo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1-41

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Le norme, ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/19/UE, recano una serie di disposizioni relative alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché alla produzione recupero e al riciclaggio delle stesse.

Viene previsto che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 41, comma 1) e che le amministrazioni pubbliche competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 41, comma 2). Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del provvedimento in esame sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali (articolo 41, comma 3). Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 3, e 19, comma 10, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e

controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione e di tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 29 sono e carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato (articolo 41, comma 4). Viene demandato, infine, ad un decreto ministeriale la fissazione delle tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento (articolo 41, comma 5)

La **relazione tecnica** afferma che, come stabilito dalla clausola di invarianza di cui all'art. 41, comma 1, dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività dallo stesso attribuite alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente quelle già previste dalla normativa vigente e, pertanto, le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 41, comma 2).

La RT precisa, altresì, che con riferimento agli oneri derivanti dallo svolgimento della visita preventiva, delle ispezioni e dei controlli di cui all'art. 20, commi 3 e 4, nonché a quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, così come già disposto all'articolo 19, comma 21, del D.lgs. n. 151/2005, si prevede che questi siano posti a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni e dei controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali (art. 41, comma 3).

La relazione tecnica è descritta, in dettaglio, nell'allegato della presente Nota.

Al riguardo, appare opportuna una conferma del Governo che, come evidenziato nella RT, l'aggiornamento della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) alla luce della direttiva 2012/19/UE, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari.

Infatti, pur in presenza della generale previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 41, tale valutazione del Governo appare opportuna, con specifico riguardo a:

- le attività di incentivazione attivabili da parte del Ministro dell'ambiente ai fini della promozione della attività di razionalizzazione produttiva delle AEE e della gestione dei relativi rifiuti (articolo 5);

- la funzionalità e l'adeguatezza dei centri di raccolta differenziata comunali che la norma prevede possano essere utilizzati da parte dei detentori finali, dai distributori, dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE ai fini del loro smaltimento [articolo 12, comma 1, lett. a)];
- le attività istruttorie, di monitoraggio, ispettive e di controllo che sono chiamati a svolgere, oltre che il Ministero dell'ambiente, organismi quali le Provincie, (articolo 20, commi 3 e 4), il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, (articolo 29, comma 1), l'ISPRA (articolo 31), il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE (articolo 35) ed il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (articolo 36), nonché il Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, alla cui attività, l'articolo 33 associa la partecipazione di 2 componenti nominati, rispettivamente, dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico.

Con riguardo alla disciplina autorizzatoria, ispettiva e di controllo, andrebbe altresì confermato che il meccanismo tariffario già vigente sia idoneo a garantire la copertura integrale di dette attività anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese e introiti tariffari.

ALLEGATO

Descrizione della relazione tecnica

La relazione tecnica afferma che - con riferimento agli oneri relativi alle attività di monitoraggio previsti all'art. 14, comma 3 e all'art 19, comma 11, nonché agli oneri di funzionamento del "Comitato di vigilanza e controllo", del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE" e di tenuta del "Registro nazionale", come già statuito all'art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 151/2005 - questi sono posti a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato. Analogamente a quanto già disposte all'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 151/2005, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e dello tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto li stabilire le tariffe per la copertura dei suddetti oneri, nonché le relative modalità di versamento (art. 41, commi 4 e 5).

Si evidenzia che l'art. 19 del D.lgs. n.151/2005 reca un analoga previsione di invarianza finanziaria con delle prescrizioni affini in materia di finanziamento delle attività di ispezione, verifica e controllo della gestione dei RAEE. In particolare la norma prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali (comma 2). Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio della gestione dei RAEE, nonché quelli relativi alla istituzione del Registro nazionale dei RAEE e al funzionamento dei Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato (comma 3). Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonché le relative modalità di versamento. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo finalizzate a legislazione vigente (comma 5).

Con riferimento alle ulteriori attività previste nello schema di decreto, la RT rappresenta che:

- l'attività di riconoscimento dei sistemi individuali, prevista all'art. 9, comma 5, non comporta nuovi oneri in capo all'Amministrazione, in quanto risulta già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specificamente attribuite dal regolamento in tema di organizzazione alla competente Direzione generale;

- le attività di definizione dello statuto-tipo di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi, previste all'art.10. comma 3, non comportano nuovi oneri per l'amministrazione pubblica, in quanto risultano già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specificamente attribuite dal regolamento interno di organizzazione alla competente Direzione generale;
- i centri di raccolta comunali nei quali sono conferiti i RAEE domestici ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) coincidono quelli che i comuni sono obbligati a predisporre per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l'attività di rinnovo delle autorizzazioni consequenziale all'emanazione del decreto previsto all'art. 18, comma 4, così come disciplinata ai commi 5 e 7 del medesimo articolo, non comporta nuovi oneri in per le amministrazioni coinvolte, in quanto tali attività sono già attribuite istituzionalmente alle regioni o alle province delegate;
- l'adozione di misure per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento, di cui all'art. 19, comma 11, già prevista all'art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 151/2005 avverrà nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- le ispezioni affidate dall'art. 20, comma 4, alle Province sono le stesse già previste all'articolo 215, comma 1, e 216, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006;
- l'emanazione del decreto previsto al comma 3, dell'art. 23, volto a definire meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori, qualora le AEE siano immesse al di fuori del mercato nazionale, è prevista nella legislazione all'art. 8, comma 10 del D.lgs. n. 151/2005;
- l'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, poste in capo all'ISPRA ai sensi dell'art. 31, comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di attività già attribuite all'ISPRA dalla disciplina vigente;
- lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa previste all'art. 32, commi 1 e 2, che si attua anche consentendo l'esercizio del diritto di accesso, avviene con modalità elettroniche e non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di attività che già rientrano fra le competenze istituzionali delle amministrazioni;
- le competenze attribuite al Centro di Coordinamento dall'art. 33, comma 6, lettera h) sono già previste all'art. 10, comma 2, lett. g) del decreto 25 settembre 2007, n. 185, recante istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamenti dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento

di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE185/2007;

- l'art. 35 disciplina il Comitato di vigilanza e controllo, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 151/2005, e ridefinito ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 188/2008, senza apportare modifiche ai compiti e alle modalità di costituzione e funzionamento già previste dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, recante istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del D.lgs. n. 151/2005. Dunque, la sua attuazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'attività di ispezione e di monitoraggio di cui all'art. 37 rientra nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici già deputati ai controlli ambientali e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri.